

Infine, in caso di ulteriore mancanza di aspiranti, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione attraverso lo scorrimento incrociato delle GaE e in subordine delle GPS del grado relativo, sulla base del miglior punteggio.

Accettazione e rinuncia della proposta

L'accettazione della proposta di assunzione rende le **operazioni non soggette a rifacimento**. Le eventuali disponibilità sopraggiunte, anche per effetto di rinunce, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei riguardi degli aspiranti che non sono stati destinatari, in precedenza, di proposte di assunzione.

Il docente che rinuncia ad una proposta di assunzione non ha più titolo a ulteriori proposte, anche per sopraggiunte disponibilità, per la medesima graduatoria per lo stesso anno scolastico.

Esclusivamente **durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e PRIMA della stipula del contratto** è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione di una supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

La rinuncia da GAE impedisce ulteriori nomine da GAE per il medesimo insegnamento.

La rinuncia da GPS impedisce ulteriori nomine da GPS per il medesimo insegnamento.

Resta la possibilità di accettare nomine da Graduatoria di Istituto.

Applicazione delle quote di riserva

E'prevista la riserva di posti destinati nei confronti del personale beneficiario delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 per le nomine effettuate da GAE e GPS.

Completamento orario

Il docente cui viene conferita una supplenza ad orario non intero per assenza di posti interi, conserva titolo al completamento dell'orario di insegnamento in relazione alle posizioni occupate nelle varie graduatorie. Tale completamento può essere attuato anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità facendo salvo, in ogni caso, l'unicità dell'insegnamento e delle attività di sostegno.



COPERTURA DELLE DISPONIBILITA' DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Solo **nella scuola secondaria**, il Dirigente può attribuire, come **ore aggiuntive** e fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, **con il consenso degli interessati**, le ore di insegnamento pari od inferiori a sei settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai

docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

Il Dirigente scolastico provvede al conferimento delle supplenze brevi e saltuarie **esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza** delle esigenze di servizio.

I posti di potenziamento non possono essere oggetto di supplenza a eccezione delle ore di insegnamento curricolare assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio.

Nel caso di **cattedra strutturata su più istituzioni scolastiche**, ciascuna scuola procederà autonomamente nel conferimento della supplenza per le ore di rispettiva competenza.

Conferimento supplenze

Ai fini del **conferimento delle supplenze**, le istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nelle condizioni di accettare le supplenze, e cioè:

- aspiranti totalmente inoccupati;
- aspiranti occupati, che mantengono titolo al completamento dell'orario di insegnamento ai sensi dell'art.12, comma 10 dell'O.M.60/2020.

L'utilizzo della procedura informatica è disposto per tutte le tipologie di supplenza; **nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni**, la proposta di assunzione deve essere trasmessa almeno 24 ore prima del termine stabilito per la risposta da parte dell'aspirante. Una volta scaduto il termine, il Dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza medesima, assegnando un termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

La **richiesta di disponibilità** alla supplenza deve contenere:

- i dati essenziali della supplenza (data di inizio, durata, orario settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno);
- il giorno e l'ora entro cui deve, tassativamente, pervenire la risposta;
- le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso in cui la scuola utilizzi la **forma di comunicazione multipla** diretta a più interessati, oltre ai precedenti, dovranno essere indicati:

- l'ordine di graduatoria dei convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo che coloro che hanno fornito disponibilità e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.



SANZIONI

Con riferimento alle **GaE e alle GPS:**

- la **rinuncia** ad una proposta o l'assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base rispettivamente delle GaE e delle GPS per il medesimo insegnamento per tutto l'anno scolastico;
- la **mancata presa di servizio**, dopo l'accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia dalle GaE che dalle GPS, nonché dalle Graduatorie di Istituto, per il medesimo insegnamento per tutto l'anno scolastico;
- **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire, nell'anno scolastico, supplenze sia sulla base delle GaE e delle GPS che delle Graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di tutti i posti e classi di concorso in cui l'aspirante è inserito.

Con riferimento alle **Graduatorie di istituto:**

- la **rinuncia ad una proposta** o alla sua **proroga o conferma** comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, **la collocazione in coda alla terza fascia di istituto del medesimo insegnamento**. N.B.: la mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto equivale a rinuncia esplicita;
- la **mancata presa di servizio**, dopo l'accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, nell'anno scolastico, per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GaE e delle GPS che delle Graduatorie di istituto, nell'anno scolastico, per tutte le graduatorie di tutti i posti e classi di concorso in cui l'aspirante è inserito.

N.B.:

Il docente che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche da qualunque graduatoria .

